



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Laura Solidoro

Editoriale

Numero XIII Anno 2020
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciunglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Salerno), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

EDITORIALE

A volte la storia ci obbliga a confrontarci con trascorsi che speravamo dimenticati. Uno dei 'ritorni' più dolorosi è senz'altro costituito, al giorno d'oggi, dalla massiccia comparsa di nuove forme di schiavitù. Del problema dei flussi migratori si tende a discutere prevalentemente i profili umanitari o l'efficacia delle misure di governance dei flussi migratori e di gestione dei richiedenti asilo, sottovalutando il problema che purtroppo origina gli aspetti più esecrabili del fenomeno, ovvero l'esistenza di una robusta rete affaristica interessata allo sfruttamento delle persone fragili. L'approntamento, negli ultimi decenni, di un cospicuo numero di meccanismi speciali di monitoraggio e di tutela dei diritti umani nei settori della migrazione e dell'asilo, tanto da parte dell'Unione Europea, tanto a livello transcontinentale, non sembra produrre i risultati sperati, e ciò soprattutto a causa dei diffusi interessi economici sottesi alla tratta degli esseri umani.

L'organizzazione del traffico degli schiavi, insomma, è un tema che purtroppo non ha perso attualità e rilevanza nel mondo occidentale. Occorre prendere atto che l'abolizione della schiavitù, sancita dalle diverse nazioni del corso del secolo XIX, la proibizione della riduzione in schiavitù, qualificata nel 1945 come crimine internazionale nello Statuto del Tribunale Internazionale Militare di Norimberga, l'esplicita formulazione dell'art. 4 della Dichiarazione universale dei diritti umani (Parigi, 10 dicembre 1948: "Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta di schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma") non hanno comportato la totale sparizione del fenomeno. Si assiste anzi, da circa quarant'anni, a un forte rilancio del lavoro di carattere servile, della riduzione in schiavitù (di fatto, non di diritto) e del corrispondente sfruttamento lavorativo .

Svariate sono le forme di riduzione in schiavitù individuabili (schiavitù da lavoro, schiavitù sessuale, matrimoni forzati, asportazione di organi, coinvolgimento in attività criminali), e ad esse corrisponde la costituzione di organizzazioni criminali, finalizzate al traffico della merce umana.

A differenza di quanto accadeva nel mondo antico, oggi il fenomeno ripugna alla morale comune ed è illecito, in quanto non esiste più alcuna forma di proprietà di un essere umano. Se la ‘vecchia’ schiavitù era il legittimo dominio, inteso quale esercizio legale del diritto di proprietà, su di una persona, la ‘nuova’ schiavitù, la ‘modern slavery’ – cui è totalmente estranea l’applicazione del diritto di proprietà – viene considerata comunque illegale e definita come il totale controllo di un essere umano su di un altro, a scopo di sfruttamento e di dominio psicofisico. La condotta sanzionata viene ricondotta dal legislatore italiano del 2004 e del 2013 all’esercizio di “poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà”, concretati nella riduzione o nel mantenimento di un essere umano “in uno stato di soggezione continuativa”.

Nonostante queste differenze di non poco conto rispetto alle esperienze di un passato che sembrava ormai superato, l’asservimento è ancora ben radicato nella nostra realtà sociale, nonostante la dura presa di posizione della maggior parte dei legislatori, nei Paesi più civilizzati, soprattutto a seguito della comparsa, sul finire degli anni ’80, delle c.d. nuove schiavitù, favorite dal pilotamento di massicce immigrazioni dall’Europa dell’Est e dall’Africa. Fu appunto in quella contingenza che alcune corti italiane cominciarono ad applicare gli artt. 600 e 601 del Codice Rocco, rimasti fino a quel momento inutilizzati e quindi praticamente caduti in desuetudine.

Il traffico organizzato di esseri umani è tornato in breve tempo un fenomeno diffuso, trasformandosi in un problema globale, come dimostrano i provvedimenti adottati con crescente frequenza dall’ordinamento internazionale, a partire dal 1949. Essi sanzionano tanto la tratta degli esseri umani, il cui elemento distintivo è costituito dalla coazione, cioè dall’assenza del consenso da parte della persona ‘trasportata’; tanto il traffico dei migranti, caratterizzato viceversa dal consenso della persona trasportata. Persone prive di diritti, o della forza

per rivendicarli, si convincono di non avere altre concrete possibilità, che non quella di acconsentire al proprio sfruttamento. Un'altra, concomitante realtà è a tutt'oggi quella della schiavitù per debiti, in relazione alla quale le possibilità di scelta sono del tutto eliminate.

Quella che comunemente chiamiamo 'la nuova schiavitù', viene in buona parte creata e alimentata dai trafficanti di uomini: persone vulnerabili, perché alla ricerca di un lavoro o di condizioni di vita più appaganti, finiscono facilmente vittime della criminalità organizzata e, prestando il loro consenso ad essere sfruttati, compiono una sorta di auto-asservimento. Ma si tratta, come è evidente, di un consenso collegato ad una libertà di autodeterminazione soltanto fittizia, in quanto originato dalla mancanza di alternative. L'abuso della posizione di vulnerabilità è stato reso oggetto della Direttiva dell'Unione Europea n. 36 del 2011 (c.d. Direttiva anti-tratta), la quale all'art. 2, descrive la condizione della persona consenziente all'asservimento in termini di vulnerabilità derivata da *status* fragili, ponendo l'accento sul suo convincimento di non avere altra scelta effettiva ed accettabile, se non cedere all'abuso di cui è vittima (art. 2.2) e prestare il proprio consenso a tale abuso. Nel definire "irrelevante" (art. 2.4) tale consenso, la Direttiva opportunamente finisce per equiparare il 'traffico umano' alla 'tratta'. In questa direzione, il *Modern Slavery Act*, approvato dal Parlamento inglese il 26 marzo 2015, ha introdotto la previsione dei reati di schiavitù, servitù, lavoro forzato o obbligato e tratta di esseri umani.

Sul traffico di esseri umani da parte della criminalità organizzata internazionale, che svolge le sue attività di reclutamento mediante gruppi di uomini armati soprattutto in aree geografiche economicamente depresse o teatro di guerra, in tutto il mondo da circa dieci anni sono in corso innumerevoli studi statistici, tra i quali spiccano i dati raccolti dall'*International Labour Organization*, dallo *United Nations Office on Drugs and Crime* e, in Italia, il rapporto realizzato annualmente dalla Direzione Nazionale Antimafia, i quali bene mettono in luce, accanto ai profili sociologici del fenomeno, le sofisticate strategie cui ricorrono le organizzazioni criminali internazionali specializzate nella tratta.

I dati quantitativi sono impressionanti: risultano oltre venti milioni di persone asservite, nel mondo. Ma ancora maggiore preoccupazione

destano le previsioni, dal momento che il traffico di esseri umani, secondo l'indagine conoscitiva del Comitato Shengen-Europol e secondo i dati raccolti dalle Nazioni Unite, negli ultimi quindici anni è stato in aumento ad un tasso del 40-50% annuo, segnando una crescita più veloce del mercato della droga. Secondo le stime dell'*International Labour Organization*, la nuova schiavitù costituisce pertanto una delle principali industrie criminali a livello mondiale. L'attività si è rivelata talmente redditizia e promettente per il futuro, come ha dimostrato lo studio di Siddhart Kara, che la tratta – fenomeno peraltro strettamente correlato all'immigrazione clandestina – è ormai da considerare la nuova frontiera della criminalità organizzata internazionale, che già da tempo è riuscita a realizzare un sistema criminale integrato, combinando lo 'smuggling' (favoreggiamento della immigrazione clandestina) con il 'trafficking' (tratta finalizzata allo sfruttamento).

I trafficanti sono veri e propri professionisti, operanti nello scenario del crimine transnazionale, sulla cui organizzazione ha gettato luce, in Italia, l'indagine effettuata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari. Le loro attività si dispiegano in tre fasi. Essenziale è l'operato preliminare delle organizzazioni etniche, che realizzano il reclutamento e gestiscono i flussi migratori, operando nei luoghi di provenienza delle persone trafficate. Altre organizzazioni criminali intervengono poi nei luoghi di transito, per effettuare il trasporto. Infine, una volta pervenute a destinazione, le persone trafficate vengono prelevate e gestite da organizzazioni criminali etniche o autonome.

L'alto livello di coordinamento e di sincronizzazione raggiunto dalle organizzazioni dedite al traffico di esseri umani rende questa attività particolarmente lucrativa, in quanto poco costosa e pressoché scevra da rischi. Infatti, mentre nell'antichità i mercanti di schiavi dovevano approvvigionarsi acquistando la 'merce' umana, e poi affrontare lunghi e pericolosi viaggi, per terra e per mare, al fine di rivendere la loro mercanzia, mettendo in conto anche un alto tasso di mortalità degli schiavi, a causa di malattie, incursioni di briganti o naufragi, oggi i trafficanti di uomini evitano in massima parte tali inconvenienti: gli esseri umani non vengono acquistati, ma si auto-asservono ed anzi spesso

pagano di tasca loro gli organizzatori per il trasporto, d'altra parte per i trafficanti i costi e i tempi del trasporto sono minimi, così come irrisori risultano, in percentuale, i rischi di mortalità della 'merce'. È la netta sproporzione tra costi e rischi da un lato, e ricavi dall'altro lato, a rendere appetibile questo business per la criminalità organizzata internazionale.

Tanto considerato, elevare il rischio connesso con l'attività dei trafficanti mediante una legislazione interna più severa sullo sfruttamento dei flussi migratori potrebbe costituire un efficace deterrente avverso la perpetuazione di questo crimine.

L.S.

